



La normativa regionale
sui generatori a biomassa legnosa
con potenza nominale < 35 kW

22 luglio 2021

Giuseppe Zulli

Settore Emissioni e Rischi Ambientali
Regione Piemonte

LA STRATEGIA DEL PIEMONTE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Procedure di infrazione sulla qualità dell'aria: lo stato attuale

- a) Procedura di infrazione 2014-2147, relativa ai **superamenti giornalieri e della media annua per l'inquinante PM₁₀** (in Piemonte riguarda le zone “**Agglomerato di Torino**”, “**Pianura**”, “**Collina**”);
 - b) Procedura di infrazione 2015-2043 relativa al **superamento della media annua per l'inquinante NO₂** (al momento riguarda solo la zona “**Agglomerato di Torino**”).
-
- a) Causa C-644/18 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2014-2147 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE. **Sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 20/11/2020;**
 - b) Causa C-573/19 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2015-2043 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE. **Depositata la memoria difensiva dello Stato. Si attende il primo grado di giudizio.**

Aggiornamento della zonizzazione per la qualità dell'aria

Deliberazione di Giunta Regionale n. 24-903 del 30 dicembre 2019

Nell'allegato 1 sono riportati i comuni piemontesi e la loro appartenenza alla:

- ◆ Zona denominata Agglomerato di Torino - codice zona IT0118
- ◆ Zona denominata Pianura - codice zona IT0119
- ◆ Zona denominata Collina - codice zona IT0120
- ◆ Zona denominata Montagna - codice zona IT0121

La procedura di infrazione per i superamenti relativi al PM₁₀ riguarda i comuni ricompresi nelle zone Agglomerato di Torino, Pianura e Collina (che sono circa 960 per una popolazione di 4.200.000 abitanti)

La normativa regionale sui generatori a biomassa legnosa con Pn < 35 kW

Obbligo di installazione generatori classificati almeno 4 stelle
Divieto strutturale di utilizzo generatori con classificazione inferiore a 3 stelle

Deliberazione di Giunta regionale 29-7538 del 14/09/2018
(Provvedimento approvato in attuazione dell'Accordo di Bacino Padano 2017)

- a) dall'1 ottobre 2018 in **tutti i comuni** del territorio regionale è **vietato installare** generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" come individuate dal decreto MATTM 186/2017;
- b) **dall'1 ottobre 2019 in tutti i comuni del territorio regionale** è vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" come individuate dal decreto MATTM 186/2017;
- c) **dall'1 ottobre 2019 in tutti i comuni appartenenti alle zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina"** così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014 è vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" come individuate dal decreto MATTM 186/2017;
- d) **esenzione dal divieto del punto c) delle unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 Kw sia l'unico sistema di riscaldamento presente.**

La normativa regionale sui generatori a biomassa legnosa con Pn < 35 kW

Divieto di utilizzo dei generatori con classificazione inferiore a 5 stelle nei comuni appartenenti alle zone Agglomerato di Torino, Pianura e Collina nel caso di attivazione delle misure temporanee per il superamento del PM₁₀

Deliberazione di Giunta regionale 9-2916 del 26/02/2021

(Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi)

Punto 1.6 dell'Allegato A:

*estensione del divieto di cui al punto 2.1.4 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, inerente l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa **(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)**, ai generatori aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.*

Altre norme regionali vigenti sull'utilizzo delle biomasse

Deliberazione di Giunta regionale n. 42- 5805 del 20 ottobre 2017

(Provvedimento approvato in attuazione dell'Accordo di Bacino Padano 2017)

- **obbligo di utilizzare**, a partire dall'**1 ottobre 2018**, **nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW**, **pellets** che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia **certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2** da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- divieto, a partire dall'**1 ottobre 2018**, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti, di ricorrere all'impiego della combustione di biomassa, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 28/2011, nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque;
- divieto, a partire dall'**1 ottobre 2018** nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque.

Superbonus 110%: installazione di generatore a biomassa come intervento trainante

Articolo 119 comma 1 lettera c (interventi trainanti)

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti... (OMISSIS)... esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle... (OMISSIS)...

In Piemonte le limitazioni all'installazione di caldaie a biomassa come intervento trainante e che derivano dalle richiamate procedure d'infrazione si applicano indistintamente a tutti i comuni che ricadono nell'Agglomerato di Torino, nella Zona denominata Pianura e nella Zona denominata Collina.

Per i comuni che ricadono nella Zona denominata Montagna in via generale non vi sono preclusioni legate alle procedure di infrazione citate per l'installazione di caldaie a biomassa come intervento trainante, ma occorrerà verificare il rispetto di tutte le restanti condizioni di applicabilità specificate al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

La normativa regionale sui generatori a biomassa legnosa con potenza nominale < 35 kW



LA STRATEGIA DEL PIEMONTE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Per informazioni e quesiti applicativi:

risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it

Ing. Giuseppe Zulli - tel 0114322104

